

Dossier "Unioni civili"

(a cura dell'Ufficio Studi e Ricerche del Gruppo PD-Senato)

- 1) Dichiarazione di Renzi su Unioni civili e modello tedesco (ottobre 2014);
- 2) ISTAT, "La popolazione omosessuale nella società italiana" -17 maggio 2012;
- 3) Matrimoni fra persone dello stesso sesso (sentenza Corte Costituzionale giugno 2014 -estratto);
- 4) Paolo Passaglia " Il matrimonio tra persone dello stesso sesso in alcuni Stati europei", sito web Corte Costituzionale marzo 2010;
- 5) Wolters Kluwer "Diritti e risposte. Per comprendere e risolvere", portale Corriere della Sera, 2014;
- 6) Marta Cartabia " Riflessioni in tema di eguaglianza e non discriminazione" Giuffrè Editore 2011;
- 7) C. Saraceno " Quando le leggi vanno piano accelerano i magistrati", Micromega, gennaio 2015

Unioni civili, Renzi: "Avanti sul modello tedesco"

Il premier: «Servono regole serie, evitare polemiche ideologiche». E guarda a Berlino come «buon punto di mediazione»

(“LA STAMPA” 19/10/2014)

La legge alla tedesca è un buon punto di mediazione e consente di avere alle coppie dello stesso sesso i diritti civili. I tempi? Subito dopo la riforma elettorale, che è leggermente slittata ma ragionevolmente andrà entro l'anno, la proposta già pronta comincerà l'esame dal Senato». Così Matteo Renzi a Domenica live. Il tema dei diritti civili «è un tema sul quale ci sono tantissime polemiche, in alcuni casi ideologiche, in altre legate alla paura», sostiene il premier. «A noi servono regole serie - spiega - c'è chi vorrebbe l'equiparazione pura con il matrimonio, altri che dicono 'non toccate niente' arrivando all'aberrazione che uno non possa andare a trovare il compagno in ospedale».

«Faccio un appello - sostiene il premier - capisco le opinioni diverse ma su questo tema evitiamo di aprire l'ennesima polemica ideologica. La proposta alla tedesca è un giusto punto di sintesi».

IL MODELLO “ALLA TEDESCA”

Non “nozze gay” ma “civil partnership”. Renzi è orientato a presentare un disegno di legge ispirato al modello tedesco dell'*Eingetragene Lebensgemeinschaft*, le unioni civili in vigore dal 2001: le coppie omosessuali potranno iscriversi in un apposito registro dedicato ai “matrimoni” tra persone dello stesso sesso. In questo modo potranno usufruire degli stessi diritti e doveri delle coppie eterosessuali sposate: reversibilità della pensione, diritto alla successione in caso di morte e la possibilità di assistenza negli ospedali e nelle carceri. Alt sulle adozioni, ma un partner potrà adottare il figlio dell'altro.

NOZZE GAY, LO SCONTRO TRA SINDACI E PREFETTI

L'accelerata del premier in materia di diritti civili arriva all'indomani del duro scontro seguito alla registrazione in Campidoglio, da parte del sindaco di Roma Ignazio Marino, di sedici matrimoni omosessuali celebrati all'estero. Un'iniziativa portata avanti in barba alle disposizioni di Alfano («sta solo firmando autografi») e alle minacce del prefetto della Capitale: «Cancelli le trascrizioni o ci sarà l'annullamento».

L'AFFONDO DELLA CHIESA

La Chiesa, nonostante le aperture di Papa Francesco, dalle colonne di Avvenire si accusa Marino di «vendere consapevolmente aria fritta» e si definisce quello di ieri «un atto di arroganza istituzionale» poiché «non c'è una legge». Il sindaco però, che sta studiando possibili azioni in vista dell'annullamento annunciato, spiega di aver semplicemente applicato l'indicazione di 12 anni fa dell'Unione Europea che chiede «di evitare ogni forma di discriminazione rispetto al sesso di una coppia».

17 maggio 2012

Anno 2011

LA POPOLAZIONE OMOSESSUALE NELLA SOCIETÀ ITALIANA

■ Il 61,3% dei cittadini tra i 18 e i 74 anni ritiene che in Italia gli omosessuali sono molto o abbastanza discriminati, l'80,3% che lo sono le persone transessuali.

■ Generalizzata appare la condanna di comportamenti discriminatori: il 73% è in totale disaccordo con il fatto che non si assuma una persona perché omosessuale o non si affitti un appartamento per lo stesso motivo.

■ D'altra parte, che persone omosessuali rivestano alcuni ruoli crea problemi ad una parte della popolazione: per il 41,4% non è accettabile un insegnante di scuola elementare omosessuale, per il 28,1% un medico, per il 24,8% un politico.

■ Il 74,8% della popolazione non è d'accordo con l'affermazione "l'omosessualità è una malattia", il 73% con "l'omosessualità è immorale", il 74,8% con "l'omosessualità è una minaccia per la famiglia". Al contrario, il 65,8% è d'accordo con l'affermazione "si può amare una persona dell'altro sesso oppure una dello stesso sesso: l'importante è amare".

■ La maggioranza dei rispondenti ritiene accettabile che un uomo abbia una relazione affettiva e sessuale con un altro uomo (59,1%) o che una donna abbia una relazione affettiva e sessuale con un'altra donna (59,5%).

■ Ciononostante, il 55,9% si dichiara d'accordo con l'affermazione "se gli omosessuali fossero più discreti sarebbero meglio accettati", mentre per il 29,7% "la cosa migliore per un omosessuale è non dire agli altri di esserlo".

■ La maggioranza dei rispondenti (62,8%) è d'accordo con l'affermazione "è giusto che una coppia di omosessuali che convive possa avere per legge gli stessi diritti di una coppia sposata". Il 43,9% con l'affermazione "è giusto che una coppia omosessuale si sposi se lo desidera".

■ Maggiore è la contrarietà nei confronti dell'adozione dei figli (solo circa il 20% è molto o abbastanza d'accordo con la possibilità di adottare un bambino).

■ Le donne, i giovani e i residenti nel Centro Italia mostrano una maggiore apertura nei confronti degli omosessuali.

■ Circa un milione di persone si è dichiarato omosessuale o bisessuale, più tra gli uomini, i giovani e nell'Italia Centrale. Altri due milioni circa hanno dichiarato di aver sperimentato nella propria vita l'innamoramento o i rapporti sessuali o l'attrazione sessuale per persone dello stesso sesso.

■ Forti difficoltà emergono per gli omosessuali/bisessuali in famiglia. Circa il 20% dei genitori sa che i loro figli vivono una tale condizione. Il dato è più alto per i fratelli (45,9%), i colleghi (55,7%) e soprattutto gli amici (77,4%).

■ Gli omosessuali/bisessuali dichiarano di aver subito discriminazioni a scuola o all'università, più degli eterosessuali (24% contro 14,2%) e così anche nel lavoro (22,1% contro il 12,7%). Un altro 29,5% si è sentito discriminato nella ricerca di lavoro (31,3% per gli eterosessuali).

■ Considerando tutti e tre questi ambiti, il 40,3% degli omosessuali/bisessuali dichiara di essere stato discriminato, contro il 27,9% degli eterosessuali. Si arriva al 53,7% aggiungendo le discriminazioni subite (e dichiaratamente riconducibili all'omosessualità/bisessualità degli intervistati) nella ricerca di una casa (10,2%), nei rapporti con i vicini (14,3%), nell'accesso a servizi sanitari (10,2%) oppure in locali, uffici pubblici o mezzi di trasporto (12,4%).

Secondo i cittadini gli omosessuali e le persone transessuali sono discriminati, ma meno che in passato

Gran parte dei cittadini tra i 18 e i 74 anni (61,3%) ritiene che in Italia gli omosessuali siano molto o abbastanza discriminati, cioè trattati meno bene dei non omosessuali. Il 25,7% ritiene che siano discriminati, ma poco. Il 13% ritiene che non vi sia alcuna discriminazione. Secondo la metà degli intervistati la situazione è migliorata negli ultimi cinque anni, mentre per il 40,5% non si è verificato alcun cambiamento.

La popolazione italiana è più o meno divisa a metà anche nella valutazione delle differenti opportunità che gli omosessuali hanno di trovare un lavoro, fare carriera, trovare una casa in affitto. A parità di capacità e titoli, per una quota consistente di intervistati gli omosessuali hanno effettivamente meno opportunità degli altri di trovare un lavoro (49,6%) o di ottenere una promozione (55%). La percentuale si capovolge nel caso del trovare una casa, aspetto sul quale il 57,2% ritiene che abbiano le stesse opportunità degli altri. Irrilevante in tutti e tre i casi la quota di chi pensa che, al contrario, gli omosessuali abbiano più possibilità di altri di trovare lavoro (1,6%), ottenere una promozione (2%) o affittare casa (0,9%).

La percezione della discriminazione è più diffusa se si considerano le persone transessuali. L'80,3% dei rispondenti ritiene che in Italia le persone transessuali siano molto (38,9%) o abbastanza (41,4%) discriminate. Solo il 6,7% ritiene che non lo siano affatto. Rispetto ai risultati riferiti agli omosessuali, la modalità "molto discriminate" viene indicata da una quota di rispondenti doppia e le percentuali relative al "poco" e al "per niente" discriminate sono molto più basse.

| 3 Generalizzata la condanna dei comportamenti discriminatori, ma meno per le transessuali

A fronte di un contesto che viene dai più percepito come discriminatorio e lontano dal garantire pari opportunità agli omosessuali, si rileva un generalizzato giudizio di condanna dei comportamenti discriminatori in tutti gli ambiti indagati. La stragrande maggioranza degli intervistati, infatti, ritiene che sia poco o per niente giustificabile che un lavoratore sia trattato meno bene dei colleghi (96%), che un datore di lavoro non assuma un dipendente con le qualifiche richieste (92,3%), oppure che un proprietario non dia in affitto una casa a qualcuno (92%) solo "perché omosessuale". Dunque, se è veramente residuale la percentuale di quanti ritengono che possano essere molto o abbastanza giustificabili comportamenti discriminatori nei confronti di un collega di lavoro omosessuale (4,0%), nel caso in cui il comportamento discriminatorio sia messo in atto da un datore di lavoro o dal proprietario di un'abitazione, la quota di quanti tendono a giustificarlo sale rispettivamente al 7,7% e all'8%.

Anche nel caso delle persone transessuali, a fronte di un contesto percepito come discriminatorio nei confronti di questa specifica categoria sociale, la maggioranza dei rispondenti ritiene poco o per niente giustificabili i vari comportamenti discriminatori. In particolare il 75,2% ritiene poco o per niente giustificabile che un datore di lavoro rifiuti di assumere un dipendente con le qualifiche richieste perché transessuale. La percentuale sale al 77,6% nel caso in cui si consideri un proprietario che rifiuta di affittare un appartamento a una persona transessuale e all'89,8% nel caso di un lavoratore trattato meno bene dai colleghi perché transessuale. La giustificazione dei comportamenti discriminatori non supera l'otto per cento per gli omosessuali, ma raggiunge il 24,8% per le persone transessuali.

| 4 Che persone omosessuali rivestano particolari ruoli è un problema per molti, così come averli come vicini di casa

In coerenza con la diffusa condanna dei comportamenti discriminatori, a fronte di quesiti specifici che rilevano quanto gli intervistati considerino accettabile che gli omosessuali ricoprano specifiche funzioni, la maggioranza non esprime particolari problemi, tranne in riferimento a determinati ruoli. In particolare, è poco o per niente accettabile avere un collega o un superiore o un amico omosessuale per un quinto dei rispondenti. Se poi si considerano i ruoli pubblici, la quota di quanti hanno delle perplessità sul fatto che possano essere ricoperti da persone con orientamento omosessuale sale ulteriormente. A ritenere poco o per niente accettabile "che un politico sia omosessuale" è il 24,8% degli intervistati, si arriva al 28,1% nel caso di un medico. Ma è la professione di insegnante di scuola elementare a far emergere una più diffusa chiusura nei confronti dell'eventualità che sia un omosessuale a svolgerla. Il 41,4% dei rispondenti ritiene che sia poco o per niente accettabile che ciò avvenga e il 23,5% lo ritiene assolutamente inaccettabile. Il 17,2% dei rispondenti indica la categoria degli omosessuali tra quelle che non vorrebbe avere come vicini di casa, valore che sale al 30,5% per la categoria delle persone transessuali.

| 5 Secondo i cittadini spesso viene utilizzato un linguaggio offensivo verso gli omosessuali

Anche il linguaggio usato per identificare gli omosessuali può rimandare a pregiudizi nei loro confronti e rientrare tra gli atteggiamenti discriminatori nei confronti di questa categoria sociale. Molte parole, infatti, sono utilizzate con una connotazione negativa, se non come vero e proprio insulto. Il 47,4% degli intervistati riferisce di avere sentito spesso conoscenti o amici usare termini offensivi nei confronti degli omosessuali, il 32,6% qualche volta, il 10,5% raramente. Solo il 9,5% afferma di non avere mai sentito conoscenti o amici etichettare con tali termini gli omosessuali.

Ma a una domanda diretta sulla propria personale abitudine a usare i medesimi termini nel parlare di omosessuali, la quota delle persone che afferma di parlare "spesso" o "qualche volta" degli omosessuali con termini offensivi scende, rispettivamente, all'8% e al 23%. Sale invece al 19,9% il numero di chi afferma di fare uso raramente di questi epiteti e al 49,1% chi non li usa mai.

Per la gran parte di cittadini l'omosessualità non è una malattia, non è immorale, né una minaccia per la famiglia

Il 74,8% della popolazione non è d'accordo con l'affermazione "l'omosessualità è una malattia" e il 59% si dichiara per niente d'accordo. Rimane un quarto la popolazione che continua a identificare l'omosessualità con una malattia, divisa a metà tra il molto e l'abbastanza. Anche l'affermazione "l'omosessualità è immorale" incontra pochi consensi. Il 73% si dichiara in disaccordo: la sola modalità del per niente d'accordo viene scelta dalla metà dei rispondenti. (50,5%). Inoltre, l'omosessualità nel nostro Paese non è percepita come minaccia per la famiglia. Il 74,8% degli intervistati è in disaccordo con tale posizione, il 51,9% lo è completamente.

| 6 Alcuni comuni stereotipi sono rifiutati: gay uomini effeminati, lesbiche donne mascoline

Agli omosessuali vengono spesso attribuite caratteristiche, sia fisiche sia comportamentali, dell'altro sesso. Ciononostante, nel nostro Paese la maggioranza dei rispondenti non è d'accordo con le seguenti affermazioni "in generale, i gay sono uomini effeminati" e "in generale, le lesbiche sono donne mascoline" ("poco" o "per niente" d'accordo sono, rispettivamente, il 56,9% e il 62%). I dati raccolti, però, evidenziano la persistenza di stereotipi di questo genere nei confronti degli omosessuali: il 43,1% dei rispondenti è "molto" o "abbastanza" d'accordo con l'affermazione sull'effeminatezza dei gay e il 38% con quella sulla mascolinità delle lesbiche.

Gli omosessuali dovrebbero essere più discreti

Vivere con "discrezione" la condizione di omosessualità è ritenuto dalla maggior parte dei rispondenti una condizione che potrebbe favorire la loro accettazione. A fronte dell'affermazione "se gli omosessuali fossero più discreti sarebbero meglio accettati", il 55,9% si dichiara d'accordo, mentre un quarto dei rispondenti non è affatto d'accordo. Secondo il 29,7% degli intervistati gli omosessuali dovrebbero nascondere il loro orientamento: in particolare, il 10,4% si dichiara "molto" e il 19,3% "abbastanza" d'accordo con l'affermazione secondo la quale "la cosa migliore per un omosessuale è non dire agli altri di esserlo", evidenziando una certa consapevolezza delle difficoltà a cui va incontro chi dichiara apertamente di esserlo. La maggioranza, tuttavia, si dichiara "poco" (24,3%) o "per nulla" (45,9%) d'accordo con questa affermazione.

| 7 L'apprezzamento di un comportamento discreto si accompagna anche alla difficoltà diffusa di accettare che avvengano in pubblico eventuali manifestazioni di affetto. Mentre le esternazioni affettive in pubblico sono ritenuti accettabili dalla quasi totalità dei rispondenti nel caso in cui siano coinvolti un uomo e una donna, la situazione cambia significativamente se lo stesso comportamento viene adottato da due uomini o da due donne. Nello specifico, al seguente quesito "Una coppia formata da un uomo e una donna va in centro nel pomeriggio. Passeggiano per le strade tenendosi per mano e all'imbrunire si scambiano un rapido bacio. Lei pensa che sia un comportamento accettabile o non accettabile?", il 94,2% ritiene che sia un comportamento accettabile. Se la coppia però è formata da due persone dello stesso sesso, indifferentemente che siano donne o uomini, la percentuale si dimezza, scendendo drasticamente al 45% nel primo caso e al 47,6% nel secondo.

Quando si parla di amore le barriere verso gli omosessuali si abbassano

Il 65,8% dei rispondenti è molto o abbastanza d'accordo con l'affermazione secondo la quale "si può amare una persona dell'altro sesso oppure una dello stesso sesso: l'importante è amare". Solo il 16,2% si dichiara per niente d'accordo.

Coerentemente con questa posizione, la maggioranza dei rispondenti (59,1%) ritiene accettabile che un uomo abbia una relazione affettiva e sessuale con un altro uomo ("molto" 27%, "abbastanza" 32,1%) o che una donna abbia una relazione affettiva e sessuale con un'altra donna (59,5%, di cui "molto" 27,4%, "abbastanza" 32,1%). Resta tuttavia un cospicuo 40% di intervistati che la pensa diversamente: in

particolare, il 23,5% dei rispondenti considera del tutto inaccettabile una relazione affettiva e sessuale tra due uomini e il 22,1% esprime medesimo parere su una eventuale relazione tra due donne.

| 8 Quando la questione viene posta in termini di giustificazione dei rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno in una relazione affettiva di coppia, aumenta la quota di persone che hanno difficoltà a giustificare comportamenti omosessuali. Alla domanda "Lei ritiene che avere rapporti sessuali con persone dello stesso sesso sia sempre giustificato o mai giustificato?", potendo indicare un punteggio da 1 a 10, dove 1 significa "mai giustificato" e 10 significa "sempre giustificato", la popolazione risulta divisa sostanzialmente a metà tra la parte superiore e quella inferiore della scala (il 51,2% ha punteggi compresi tra 1 e 5 e il 48,5% ha scelto valori compresi tra 6 e 10). Il valore medio delle risposte degli intervistati è pari a 5,8, mentre il valore mediano (quello che divide il collettivo a metà) è pari a 6. Si nota tuttavia una concentrazione delle risposte agli estremi della scala: infatti il 21,5% ritiene mai giustificato avere rapporti sessuali con persone dello stesso sesso, il 19,2% sempre.

Pari diritti per legge a coppie omosessuali e eterosessuali, no al matrimonio e all'adozione

A fronte dell'affermazione "E' giusto che una coppia di omosessuali che convive possa avere per legge gli stessi diritti di una coppia sposata, come diritti di eredità, reversibilità della pensione, assistenza in caso di malattia, ecc.", la maggioranza dei rispondenti (62,8%) si dichiara molto (37,9%) o abbastanza d'accordo (24,9%). Un rispondente su quattro esprime netto disaccordo (24,6%) e il restante 12,6% si dice poco d'accordo.

| 9 Diverso il quadro che emerge se si affronta il tema del riconoscimento del diritto al matrimonio da parte degli omosessuali, rispetto al quale emerge una maggiore chiusura. In particolare, sull'affermazione "E' giusto che una coppia omosessuale si sposi se lo desidera", meno della metà dei rispondenti si dichiara d'accordo (24% molto e 19,9% abbastanza), il 41,1% si dichiara per niente d'accordo e il 15% poco d'accordo.

Ancora più netta appare la chiusura rispetto al riconoscimento della possibilità di adottare un bambino. Sull'affermazione "E' giusto che una coppia di gay possa adottare un bambino", solo un rispondente su cinque (19,4%) è molto o abbastanza d'accordo. La maggioranza dei rispondenti non ritiene affatto giusta l'adozione da parte di una coppia di gay (64%), un altro 16,6% è poco d'accordo con l'affermazione proposta. Leggermente maggiore l'apertura nei confronti dell'adozione di un bambino da parte di una coppia di lesbiche: i rispondenti che sono molto o abbastanza d'accordo con l'affermazione proposta salgono al 23,4%, così come, pur continuando a rappresentare la posizione maggioritaria, cala al 59,5% la percentuale delle persone che non sono affatto d'accordo.

La maggioranza conosce omosessuali: sono soprattutto amici o colleghi

Oltre la metà degli intervistati (58%) dichiara di conoscere almeno un omosessuale (nel senso che ne conosce il nome e si fermerebbe a parlare con lui anche solo per un momento se lo incontrasse per strada, in un negozio, o altrove). Si tratta per lo più di amici (50,5%), persone conosciute sul luogo di lavoro (30%), vicini di casa (14,5%), persone conosciute a scuola o all'università (9,8%). Solo per un 3,9% si tratta di familiari o di parenti.

| 10 Maggiore apertura da parte delle donne

L'analisi di genere fa emergere una maggiore propensione delle donne a condannare i comportamenti discriminatori nei confronti della popolazione omosessuale in tutti gli ambiti indagati. La percentuale di intervistate che considera giustificabile la discriminazione degli omosessuali è sempre più bassa di quella dei rispondenti maschi; la discriminazione di un lavoratore omosessuale da parte del datore di lavoro o dei colleghi di lavoro è giustificabile, rispettivamente, per il 6,2% e il 3% delle rispondenti, a fronte di valori pari al 9,3% e al 5,1% per i rispondenti di sesso maschile. Discorso analogo vale se si considerano i comportamenti discriminatori messi in atto da proprietari di abitazioni (6,7% per le donne e 9,4% per gli uomini). Più elevata rispetto agli uomini è anche la percentuale di donne per le quali è molto o abbastanza accettabile avere un omosessuale come collega (76,5% per gli uomini e 83,1% per le donne), come superiore (74,5% e 82,2%), come medico (67,2% e 76,6%), come amico (73,2% e 81,1%), come politico (72,4% e 77,9%), come insegnante di scuola elementare (54,9% e 62,1%). Da segnalare poi che la modalità "molto accettabile" viene indicata dalla maggioranza delle rispondenti, cosa che non accade per i rispondenti maschi, per i quali, sulla medesima modalità di risposta, si rilevano percentuali più basse di circa 13 punti per tutti gli aspetti considerati.

| 11 Le donne non solo sono aperte verso gli omosessuali nei vari contesti della vita quotidiana, ma sono anche più inclini ad accettare l'esistenza di una relazione affettiva e sessuale di tipo omosessuale, sia che riguardi due uomini sia che riguardi due donne (circa 62% in ambedue i casi, contro, rispettivamente, il

55,2% e il 56,4% dei rispondenti uomini). Anche in questo caso le differenze tra uomini e donne si concentrano sulle modalità estreme della scala utilizzata, ovvero sulle modalità "molto" e "per niente": la prima assume valori superiori alla media tra le donne, la seconda tra gli uomini, il che significa che le donne oltre ad essere più aperte lo fanno anche con maggiore convinzione.

L'affermazione "Si può amare una persona dell'altro sesso oppure una dello stesso sesso: l'importante è amare" trova maggiore consenso tra le donne: è d'accordo il 70,4% delle donne a fronte del 61,1% dei maschi.

Il 63,3% delle donne si dichiara per niente d'accordo con l'affermazione "L'omosessualità è una malattia", 10 punti più degli uomini; si attesta al 24,1% la quota di quante sono d'accordo sul fatto che l'omosessualità sia immorale, quasi 6 punti in meno degli uomini; di quasi 5 punti la differenza delle posizioni sull'omosessualità come minaccia per la famiglia (23,0% e 27,6%).

| 12 Infine, sono le donne la componente della popolazione più propensa al riconoscimento di pari diritti per legge alle coppie omosessuali. Il 66% è molto o abbastanza d'accordo a riconoscere ad una coppia di omosessuali conviventi gli stessi diritti di due coniugi, contro il 59,4% degli uomini (la modalità "molto" è segnalata nel 41,9% dei casi contro il 33,7% dei maschi). Il 47% delle donne è anche d'accordo con il matrimonio degli omosessuali, sette punti percentuali in più di quanto rilevato per gli uomini. Permangono differenze anche sulla possibilità di adottare un bambino, anche se la distanza tra i due generi in questo caso è minore e il disaccordo è maggioritario in ambedue i casi.

| 13 I giovani appaiono più tolleranti soprattutto se donne

Anche i giovani manifestano posizioni di maggiore tolleranza e apertura nei confronti degli omosessuali. Per esempio, per i giovani è più facile accettare sia una relazione omosessuale, sia le sue manifestazioni. Ritengono molto o abbastanza accettabile una relazione affettiva e sessuale tra due uomini il 66,9% dei rispondenti tra i 18 e i 34 anni a fronte del 51,3% delle persone tra i 55 e i 64 anni e il 37,8% degli ultra sessantaquattrenni.

Le differenze generazionali riguardano sia gli uomini sia le donne, anche se sono soprattutto le donne più giovani a manifestare una maggiore apertura: tra i 18 e i 34 anni la percentuale di chi considera accettabile una relazione affettiva e sessuale tra due uomini è del 73,5% tra le donne e del 60,4% tra gli uomini. In particolare, l'affermazione "Si può amare una persona dell'altro sesso oppure una dello stesso sesso: l'importante è amare" trova maggiore consenso tra i giovani: è d'accordo il 71,4% dei 18-34enni, contro il 46,1% dei 65-74enni. Anche in questo caso le differenze per età riguardano uomini e donne, ma è tra le donne che le differenze generazionali sono più elevate: si passa dal 79% delle 18-34enni al 48,1% delle 65-74enni (tra i maschi gli stessi valori si attestano sul 64,1% e sul 43,8%).

Le stesse esternazioni in pubblico delle relazioni affettive omosessuali creano meno problemi ai più giovani. Di fronte alla domanda "Una coppia formata da un uomo e una donna va in centro nel pomeriggio. Passeggiano per le strade tenendosi per mano e all'imbrunire si scambiano un rapido bacio. Lei pensa che sia un comportamento accettabile o non accettabile?", la modalità "accettabile" viene indicata dai giovani più spesso che dai più anziani (rispettivamente il 62,9% dei 18-34enni e il 29,8% dei 65-74enni, nel caso di una coppia di gay). Differenze simili nel caso in cui la coppia sia costituita da una coppia di lesbiche.

I giovani percepiscono maggiormente anche l'esistenza di un clima discriminatorio nei confronti degli omosessuali. Il 66,2% degli intervistati ritiene che nel nostro Paese gli omosessuali siano discriminati molto o abbastanza, a fronte di percentuali più basse tra i 45-54enni (61%) o fra gli ultra sessantaquattrenni (57,9%). Differenze significative si registrano anche in merito all'accettabilità degli omosessuali nell'ipotesi che ricoprano particolari ruoli: l'84,4% delle persone tra 18 e 34 anni ritiene molto o abbastanza accettabile avere un collega omosessuale, ma la percentuale scende al 76,9% tra le persone di 55-64 anni e al 66,2% tra gli ultra sessantaquattrenni. Differenze di simile entità si registrano per tutti gli altri ruoli considerati. In particolare il 63,8% dei giovani ritiene molto o abbastanza accettabile anche che un omosessuale faccia l'insegnante di scuola elementare e solo il 19,9% ritiene tale situazione inaccettabile, a fronte del 27,4% dei 55-64enni e del 36% dei più anziani.

Le differenze generazionali sono dovute soprattutto alla componente femminile della popolazione: tra le donne giovani si registrano posizioni di maggiore apertura nei confronti non solo delle donne più adulte e anziane ma anche degli stessi coetanei. Le differenze tra donne e uomini di età compresa tra i 18 e i 34 anni che ritengono molto accettabile che un omosessuale ricopra i vari ruoli varia tra i 15 e i 22 punti percentuali. Per esempio, avere un amico omosessuale è molto o abbastanza accettabile per l'87,6% delle giovani, a fronte del 75% dei maschi della stessa età; che un omosessuale sia insegnante di scuola elementare è accettabile per il 70,3% delle donne giovani, a fronte del 57,4% dei coetanei.

| 14 Le differenze sono ancora più rilevanti se si considera la diffusione di stereotipi negativi o l'apertura alle coppie di fatto omosessuali. Nelle classi di età fino a 54 anni la maggioranza della popolazione è per niente d'accordo con le affermazioni che associano l'omosessualità ad una malattia, all'immoralità o ad una minaccia per la famiglia. Dopo i 54 anni, invece la posizione "per niente d'accordo" non rappresenta più la maggioranza dei rispondenti. In particolare, "L'omosessualità è una malattia" trova molto o abbastanza d'accordo solo il 18,6% dei più giovani, a fronte del 41,3% di coloro che hanno più di 64 anni. Si può amare una persona dell'altro sesso oppure una dello stesso sesso: l'importante è amare. E' giusto che una coppia di omosessuali che convive, pur non sposandosi, possa avere per legge gli stessi diritti di una coppia sposata. E' giusto che una coppia omosessuale si sposi, se lo desidera. Similmente, il 53,4% dei giovani è d'accordo nel ritenere giusto che una coppia omosessuale che lo desidera possa sposarsi: la percentuale scende al 34,2% per le persone tra 55 e 64 anni e al 22,6% per le persone con più di 64 anni. È solo tra le donne tra i 18 e i 34 anni che l'accordo con l'affermazione in oggetto viene espresso dalla maggioranza della popolazione (59,8%), mentre tra i giovani coetanei si ferma al 47,2%. Anche sull'adozione di un bambino da parte di una coppia di omosessuali i giovani mostrano maggiore apertura: pur continuando a restare minoritaria la posizione di quanti manifestano molto o abbastanza accordo con tale eventualità, se si considera una coppia di gay, la percentuale Nord-ovest Nord-est Centro Sud e isole Una relazione affettiva e sessuale tra due donne Una relazione affettiva e sessuale tra due uomini raggiunge il 24,5% tra i 18-34enni, mentre si ferma al 14,3% tra i 55 e i 64 anni e al 9,8% tra gli ultra sessantacinquenni.

| 15 Maggiore apertura nell'Italia Centrale, minore nel Mezzogiorno

Essere omosessuale è più difficile per quanti vivono nelle regioni meridionali del Paese, dove in generale emerge una maggiore difficoltà ad accettare e ritenere giustificabili le relazioni omosessuali, così come le loro manifestazioni, e dove sono anche più diffusi i classici stereotipi sull'argomento. Al contrario, è soprattutto nelle regioni del Centro Italia che il clima nei confronti degli omosessuali sembra più positivo e improntato ad una maggiore apertura, sia perché si è più disposti ad accettare l'omosessualità nelle sue esternazioni affettive, sia perché si è più aperti verso l'eventualità che una coppia omosessuale possa avere per legge gli stessi diritti di una coppia sposata. Per esempio, circa il 67% dei rispondenti residenti nel Centro Italia ritiene molto o abbastanza accettabile una relazione affettiva e sessuale omosessuale, valore che scende a circa il 49% tra i residenti del Mezzogiorno. Ciononostante, il linguaggio omofobo è più diffuso tra i giovani: il 10,7% dei 18-34enni ne fa uso spesso e il 26,6% qualche volta, a fronte del 5,8% e del 17,8% di chi ha più di 64 anni. Il 43,8% afferma di non farne uso per parlare degli omosessuali, contro il 56,7% dei più anziani.

| 16 Emergono differenze degne di nota anche sui quesiti che rilevano l'atteggiamento degli intervistati nei confronti degli omosessuali, qualora ricoprano determinati ruoli o incarichi di particolare responsabilità. Tra i rispondenti del Centro, il 15,1% ritiene poco o per niente accettabile avere un collega omosessuale, il 16,7% un superiore, il 22,8% un medico, il 17,5% un amico, il 20,6% un politico e il 34,6% un insegnante di scuola elementare, mentre i valori del Mezzogiorno sono sistematicamente più alti, a volte anche doppi dei primi. Nel caso dell'insegnante di scuola elementare si arriva ad una inaccettabilità da parte della maggioranza della popolazione (52,5%).

In linea con quanto emerso finora, sono anche le opinioni espresse sui comportamenti discriminatori messi in atto da un datore di lavoro, da colleghi o da un proprietario immobiliare. Sebbene il giudizio di condanna venga espresso dalla grande maggioranza dei rispondenti in tutte le ripartizioni territoriali, è molto o abbastanza giustificabile che un datore di lavoro non assuma un dipendente con le qualifiche richieste perché omosessuale per il 4,5% dei residenti del Centro, a fronte del 10,7% degli abitanti del Mezzogiorno. Similmente, appena il 4,9% dei primi ritiene molto o abbastanza giustificabile che un proprietario rifiuti di affittare un appartamento ad un omosessuale, contro il 10,5% dei secondi.

Le percentuali di accordo con l'affermazione "L'omosessualità è una malattia" variano dal 22,5% del Nord Ovest al 28,3% del Mezzogiorno. Le differenze aumentano se si considera l'associazione omosessualità=immoralità, che trova l'accordo del 32,3% degli abitanti nel Mezzogiorno a fronte del 22,1% dei residenti del Centro. Discorso simile vale per l'affermazione "L'omosessualità è una

| 17 E' giusto che una coppia di omosessuali che convive possa avere per legge gli stessi diritti di una coppia sposata. E' giusto che una coppia omosessuale si sposi, se lo desidera Nord-ovest Nord-est Centro Sud e isole
E' il caso di sottolineare che la differenza riguarda anche chi esprime un elevato grado di accordo con l'affermazione proposta: è molto d'accordo il 45,9% del Centro Italia contro il 25,9% del Mezzogiorno. La posizione dei cittadini riguardo al matrimonio è più problematica: solo nel Centro Italia la maggioranza dei rispondenti esprime accordo anche rispetto all'ipotesi del matrimonio tra omosessuali, al punto che il 52,6% è molto o abbastanza d'accordo con l'affermazione "E' giusto che una coppia omosessuale si sposi se lo desidera". La percentuale scende al 34% nel Mezzogiorno, dove la posizione maggioritaria è quella contraria a tale possibilità. Si attesta, infatti, al 48,1% la percentuale di quanti non sono per niente d'accordo con tale affermazione, contro il 33% del Centro, il 37,5% del Nord Ovest e il 41,9% del Nord Est.
Il 24,5% dei residenti nelle regioni meridionali, infine, non vorrebbe omosessuali come vicini di casa, contro il 10,6% dei residenti del Centro Italia.

Un milione di persone si dichiarano omosessuali o bisessuali, il 15% non risponde alla domanda

Secondo i risultati della rilevazione, circa un milione di persone² si è dichiarato omosessuale o bisessuale (pari al 2,4% della popolazione residente), il 77% dei rispondenti si definisce eterosessuale, lo 0,1% transessuale. Il 15,6% non ha risposto al quesito, mentre il 5% ha scelto la modalità "altro", senza altra specificazione. I dati raccolti, quindi, non possono essere considerati come indicativi della effettiva consistenza della popolazione omosessuale nel nostro Paese, ma solo di quella che ha deciso di dichiararsi, rispondendo ad un quesito così delicato e sensibile, nonostante l'utilizzo di una tecnica che rispettava appieno la privacy dei rispondenti (busta chiusa e sigillata e impossibilità per l'intervistatore di verificare le risposte). Si dichiarano più gli uomini (2,6%) che le donne (2,2%), più nel Nord (3,1%) che nel Centro (2,1%) o nel Mezzogiorno (1,6%). Tra i giovani la percentuale arriva al 3,2% ed è del 2,7% per le persone di 35-44 anni e di 55-64 anni. Tra gli anziani la percentuale scende allo 0,7% minaccia per la famiglia" (29,7% del Mezzogiorno contro il 19,9% del Centro): in particolare, su questo quesito si segnala che, mentre nelle regioni del Centro Nord la maggioranza dei rispondenti si dichiara per niente d'accordo, al Mezzogiorno esprime tale posizione il 43% dei rispondenti.

Le differenze territoriali diventano ancora più evidenti se si considerano i quesiti relativi ai diritti delle coppie omosessuali. L'affermazione "E' giusto che una coppia di omosessuali che convive possa avere per legge gli stessi diritti di una coppia sposata", trova d'accordo la maggioranza della popolazione in tutte le zone del Paese, ma riguarda una netta maggioranza (72,2%) dei residenti del Centro Italia, più del 66% del Nord e il 51,2% dei residenti nelle regioni meridionali.

| 18 Come avviene nelle ricerche scientifiche internazionali l'orientamento sessuale è stato rilevato oltre che tramite l'autodefinizione, anche attraverso altre dimensioni, l'attrazione sessuale, l'innamoramento e l'aver avuto rapporti sessuali. Considerando tutte queste componenti, nel complesso si arriva ad una stima di circa 3 milioni di individui (6,7% della popolazione) per coloro i quali si sono apertamente dichiarati omosessuali/bisessuali o che, nel corso della loro vita, si sono innamorati o hanno avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso, o che sono oggi sessualmente attratti da persone dello stesso sesso.

Pochi parlano con i genitori del proprio orientamento sessuale, di più con fratelli e amici

Difficoltà di varia natura vengono incontrate nel corso della vita dalla popolazione omosessuale, sia in ambito familiare che nel contesto sociale. Parla della propria condizione con i genitori solo una minoranza degli omosessuali/bisessuali: nel 21,2% dei casi la madre è a conoscenza della omosessualità/bisessualità del figlio, nel 24% il padre.

| 19 Gli omosessuali più discriminati a scuola o al lavoro

Il 40,3% degli omosessuali/bisessuali ha dichiarato di essere stato discriminato nel corso della vita, almeno in un ambito tra quelli considerati, e cioè mentre era a scuola/università, mentre cercava lavoro o mentre lavorava, a fronte di una percentuale del 27,9% rilevata tra gli eterosessuali. La discriminazione si è espressa nel 24% dei casi a scuola o all'università, nel 29,5% nel corso di una ricerca di lavoro, nel 22,1% sul lavoro; le percentuali relative agli eterosessuali sono, rispettivamente, pari a 14,2%, 31,3% e 12,7%. L'omosessualità/bisessualità è la ragione anche delle discriminazioni subite dal 10,2% di coloro che hanno cercato una casa, dal 14,3% nei rapporti con i vicini, dal 10,2% che è stato discriminato nel rivolgersi ad un servizio sanitario, da un medico, un infermiere o da altro personale sanitario e dal 12,4% discriminato in locali, uffici pubblici o mezzi di trasporto. Il dato appare elevato ed è coerente con quello che indica che oltre il 13% si è dovuto trasferire in un'altra zona o in un altro comune per poter vivere più tranquillamente la propria omosessualità/bisessualità. Tra quanti non l'hanno fatto, il 19,6% ha comunque pensato di farlo.

Complessivamente, se si considerano tutti i diversi ambiti in cui la discriminazione può avere luogo, il 53,7% dei rispondenti omosessuali/bisessuali è stato discriminato nel corso della propria vita in almeno uno dei contesti analizzati.

Sentenza **170/2014**

Giudizio **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA
INCIDENTALE**

Presidente CASSESE - Redattore MORELLI

Udienza Pubblica del **10/06/2014** Decisione del **11/06/2014**

Deposito del **11/06/2014** Pubblicazione in G. U. **18/06/2014 n. 26**

Norme impugnate: Artt. 2 e 4 della legge 14/04/1982, n. 164.

Massime: **38015 38016 38017**

Atti decisi: **ord. 214/2013**

SENTENZA N. 170

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Sabino CASSESE; Giudici : Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), promosso dalla Corte di cassazione nel procedimento vertente tra B. A. ed altra e il Ministero dell'interno ed altri con ordinanza del 6 giugno 2013, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2013.

Visti l'atto di costituzione di B. A. ed altra, nonché gli atti di intervento della Avvocatura per i diritti LGBTI e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 giugno 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato Giovanni Genova per l'Avvocatura per i diritti LGBTI, Francesco Bilotta per B.A. ed altra e gli avvocati dello Stato Attilio Barbieri e Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso di un giudizio promosso da una coppia sposata per ottenere la cancellazione della annotazione di «cessazione degli effetti del vincolo civile del [loro] matrimonio», che l'ufficiale di stato civile aveva apposta in calce all'atto di matrimonio, contestualmente all'annotazione, su ordine del Tribunale, della rettifica (da "maschile" a "femminile") del sesso del marito, la Corte di cassazione – adita in sede di impugnazione avverso il decreto della Corte di Appello di Bologna che, in riforma della statuizione di primo grado, aveva respinto la domanda dei ricorrenti – ha sollevato con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale:

- 1) «dell'art. 4 della legge n. 164 del 1982 [Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso], nella formulazione anteriore all'abrogazione intervenuta per effetto dell'art. 36 del d.lgs. n. 150 del 2011 [Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69], nella parte in cui dispone che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso provoca l'automatica cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso senza la necessità di una domanda e di una pronuncia giudiziale, con riferimento ai parametri costituzionali degli artt. 2 e 29 Cost., e, in qualità di norme interposte, ai sensi degli artt. 10, primo comma, e 117 Cost., degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo con riguardo ad entrambi i coniugi»;
- 2) «degli artt. 2 e 4 della l. n. 164 del 1982 con riferimento al parametro costituzionale dell'art. 24 Cost., nella parte in cui prevedono la notificazione del ricorso per rettificazione di attribuzione di sesso all'altro coniuge, senza riconoscere a quest'ultimo il diritto di opporsi allo scioglimento del vincolo coniugale nel giudizio in questione, né di esercitare il medesimo potere in altro giudizio, essendo esclusa la necessità di una pronuncia giudiziale dalla produzione ex lege dell'effetto solutorio in virtù del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso»;
- 3) «degli artt. 2 e 4 della l. n. 164 del 1982 con riferimento all'art. 24 Cost., negli stessi termini di cui sub 2), con riguardo al coniuge che ha ottenuto la rettificazione di attribuzione di sesso»;
- 4) «dell'art. 4 della l. n. 164 del 1982 con riferimento al parametro costituzionale dell'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di regime giuridico tra l'ipotesi di scioglimento automatico, operante ex lege, del vincolo coniugale previsto da tale norma in relazione all'art. 3, quarto comma, lettera g) della l. n. 898 del 1970 e successive modificazioni e le altre ipotesi indicate in detto art. 3, sub. 1, lettera a, b, c) e sub 2 lettera d).».

1.1.- Nel motivare la rilevanza della questione, la Corte rimettente ha ritenuto, in premessa, che l'Ufficiale di stato civile abbia nella specie correttamente operato in presenza della suddetta sentenza di rettificazione di sesso ed in applicazione del citato art. 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164, che testualmente, appunto, dispone che «la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso [...] provoca lo scioglimento del matrimonio celebrato con il rito religioso».

1.2.- Ha escluso poi quella Corte che la successiva legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla

disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) – che, con l’aggiunta di una lettera g) nel corpo dell’art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), ha inserito l’ipotesi del giudicato sulla rettificazione tra i casi in cui lo scioglimento del vincolo «può essere domandato da uno dei coniugi» – possa condurre ad una interpretazione adeguatrice della normativa impugnata, nel senso, auspicato dai ricorrenti, della esclusione dell’automatismo dello scioglimento del matrimonio in conseguenza del mutamento di sesso di uno dei coniugi.

La soluzione del divorzio “imposto” alla coppia che sia stata “interessata” dalla rettificazione di sesso di uno dei suoi componenti rifletterebbe, infatti, il limite, «privo di ambiguità», che il legislatore del 1982 ha inteso porre all’esercizio del «diritto all’identità di genere del soggetto che desidera rettificare il sesso che gli è stato attribuito dalla nascita», con la riconosciuta presenza de «l’interesse statale a non modificare i modelli familiari» (id est: il modello eterosessuale del matrimonio).

E, poiché rispetto al sistema di tali modelli la legge n. 74 del 1987 non ha operato alcuna modificazione, l’introduzione della lettera g) nel novellato art. 3 della legge n. 898 del 1970 non altra spiegazione può avere, secondo la Corte rimettente, che quella della estensione del rito camerale (da quella legge individuato come modello processuale più spedito ed efficiente in materia divorzile) anche alle «controversie consequenziali (relative a figli minori o patrimoniali) allo scioglimento [pur sempre] automatico dal vincolo», come effetto della sentenza di rettificazione del sesso di uno dei coniugi.

1.3. – La Corte rimettente conclude, pertanto, che la scelta del legislatore del 1982 – non modificata dalla legge n. 74 del 1987 e pienamente confermata dalla novella introdotta con l’art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011 – «risulta univocamente quella di aver introdotto una fattispecie di divorzio “imposto” ex lege che non richiede, al fine di produrre i suoi effetti, una pronuncia giudiziale ad hoc, salva la necessità della tutela giurisdizionale limitatamente alle decisioni relative ai figli minori».

Ma è, appunto, tale soluzione ad essere, ad avviso della stessa Corte rimettente, di dubbia compatibilità con il sistema dei diritti garantiti dagli evocati parametri costituzionali ed europei. Ne deriverebbe, infatti, il contrasto: con il diritto ad autodeterminarsi nelle scelte relative alla identità personale, di cui la sfera sessuale esprime un carattere costitutivo; con il diritto alla conservazione della preesistente dimensione relazionale, quando essa assuma i caratteri della stabilità e continuità propri del vincolo coniugale; con il diritto a non essere ingiustificatamente discriminati rispetto a tutte le altre coppie coniugate, alle quali è riconosciuta la possibilità di scelta in ordine al divorzio e con il diritto dell’altro coniuge di scegliere se continuare la relazione coniugale.

Dal che il quesito sulla «adeguatezza del sacrificio imposto all’esercizio di tali diritti dall’imperatività dello scioglimento del vincolo per entrambi i coniugi».

2. – Si sono costituiti in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato – che ha insistito, in via pregiudiziale, per l’inammissibilità delle sollevate questioni e, in linea subordinata, per la loro infondatezza – nonché, con un’unica memoria, entrambi i ricorrenti per cassazione, la cui difesa ha concluso per l’accoglimento delle questioni e per la declaratoria consequenziale – ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – dell’incostituzionalità dell’art. 31, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011.

3. – È intervenuta nel presente giudizio di legittimità costituzionale anche l’Avvocatura per i diritti LGBTI, che ha invocato – anch’essa – l’accoglimento delle formulate questioni.

4.– Le difese dello Stato e dei ricorrenti hanno anche depositato memorie ad ulteriore illustrazione dei rispettivi assunti.

Considerato in diritto

1.– Chiamata a decidere sulla questione, al centro del giudizio principale, relativa agli «effetti della pronuncia di rettificazione di sesso su un matrimonio preesistente, regolarmente contratto dal soggetto che ha inteso esercitare il diritto a cambiare identità di genere in corso di vincolo, nell'ipotesi in cui né il medesimo soggetto né il coniuge abbiano intenzione di sciogliere il rapporto coniugale», la Corte di cassazione dubita che la soluzione al riguardo imposta dall'art. 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), non modificata dall'art. 7 della successiva legge 6 marzo 1987 n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) e poi confermata dall'art. 31 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), non applicabile in causa *ratione temporis* – la soluzione, cioè, di collegare alla sentenza di rettificazione di sesso del coniuge l'effetto automatico di scioglimento del matrimonio – realizzi un bilanciamento adeguato tra l'interesse dello Stato a mantenere fermo il modello eterosessuale del matrimonio ed i contrapposti diritti maturati dai due coniugi nel contesto della precedente vita di coppia.

Il cosiddetto “divorzio imposto” – introdotto dalla normativa censurata (l'art. 4 ed il connesso art. 2 della legge n. 164 del 1982) – scontrerebbe, infatti, ad avviso della Corte rimettente, un deficit di tutela, risolvendosi nel sacrificio indiscriminato, in assenza di strumenti compensativi, «del diritto di autodeterminarsi nelle scelte relative all'identità personale, di cui la sfera sessuale esprime un carattere costitutivo; del diritto alla conservazione della preesistente dimensione relazionale, quando essa assuma i caratteri della stabilità e continuità propri del vincolo coniugale; del diritto a non essere ingiustificatamente discriminati rispetto a tutte le altre coppie coniugate, alle quali è riconosciuta la possibilità di scelta in ordine al divorzio; del diritto dell'altro coniuge di scegliere se continuare la relazione coniugale».

Da qui, in particolare, il denunciato contrasto dell'art. 4 e, per quanto rileva, dell'art. 2 della legge n. 164 del 1982 con gli artt. 2, 3 e 29 Cost., e con gli artt. 8 e 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, evocati come norme interposte agli effetti della ulteriore violazione degli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost. e la prospettazione del *vulnus* che si assume arrecato dagli artt. 2 e 4 della legge n. 164 del 1982 all'art. 24 Cost.

2.– Con diffuse argomentazioni adesive alla motivazione dell'ordinanza di rinvio, la difesa dei ricorrenti ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 164 del 1982 e, in via consequenziale, ex art. 27, legge n. 87 del 1953, dell'art. 31, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011.

3.– Nel pervenire ad opposta conclusione di non fondatezza, sotto ogni profilo, della questione in esame, l'Avvocatura generale dello Stato ha richiamato, invece, in premessa, la non superabilità del “paradigma eterosessuale” del matrimonio, ribadito anche dalla sentenza di questa Corte n. 138 del 2010, e ne ha tratto il corollario che, in Italia, il matrimonio già celebrato tra due persone eterosessuali, una delle quali modifichi in costanza di rapporto, senza opposizione dell'altra, la

propria identità di genere venga, per ciò stesso, a caducarsi per “inesistenza acquisita”.

Con l'ulteriore conseguenza – ad avviso, sempre di detta difesa – che «ciò a cui può aspirare il coniuge che cambia sesso in costanza di matrimonio è che, con il consenso del proprio compagno (o compagna) di vita, l'ordinamento riconosca il permanere del vincolo di comunanza affettiva con una adeguata e diversa tutela, che serva per l'appunto a non comprimere eccessivamente l'esercizio del diritto inviolabile all'autodeterminazione sessuale, ma non aspirare a conservare un istituto non più esistente».

4.– In via preliminare, deve essere confermata l'ordinanza, adottata nel corso dell'udienza pubblica ed allegata alla presente sentenza, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'intervento dell'Avvocatura per i diritti LGBTI.

5.– La questione è fondata, nei termini e limiti di cui appresso.

5.1.– La situazione (sul piano fattuale innegabilmente infrequente, ma che, nella vicenda al centro del giudizio principale, si è comunque verificata) di due coniugi che, nonostante la rettificazione dell'attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, intendano non interrompere la loro vita di coppia, si pone, evidentemente, fuori dal modello del matrimonio – che, con il venir meno del requisito, per il nostro ordinamento essenziale, della eterosessualità, non può proseguire come tale – ma non è neppure semplicisticamente equiparabile ad una unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale, che, seppur non più declinabili all'interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili.

5.2.– Il parametro costituzionale di riferimento per una corretta valutazione della peculiare fattispecie in esame – in relazione ai prospettati quesiti sulla legittimità della disciplina, correttamente individuata dalla Corte di cassazione negli artt. 2 e 4 della Legge n. 164 del 1982, che la risolvono in termini di divorzio automatico – non è dunque quello dell'art. 29 Cost. invocato in via principale dallo stesso collegio rimettente, poiché, come già sottolineato da questa Corte, la nozione di matrimonio presupposta dal Costituente (cui conferisce tutela il citato art. 29 Cost.) è quella stessa definita dal codice civile del 1942, che «stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso» (sentenza n. 138 del 2010).

Il che comporta che anche a colui (o colei) che cambia il proprio sesso non resta impedito di formare una famiglia, contraendo nuovo matrimonio con persona di sesso diverso da quello da lui (o lei) acquisito per rettifica.

5.3.– Non pertinente è anche il riferimento agli artt. 8 (sul diritto al rispetto della vita familiare) e 12 (sul diritto di sposarsi e formare una famiglia) della CEDU, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (H. contro Finlandia – decisione del 13 novembre 2012; Schalk and Kopf contro Austria – decisione del 22 novembre 2010), invocati come norme interposte, ai sensi della denunciata violazione degli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost. E ciò perché, in assenza di un consenso tra i vari Stati nazionali sul tema delle unioni omosessuali, la Corte EDU, sul presupposto del margine di apprezzamento conseguentemente loro riconosciuto, afferma essere riservate alla discrezionalità del legislatore nazionale le eventuali forme di tutela per le coppie di soggetti appartenenti al medesimo sesso.

La stessa sentenza della Corte EDU Schalk and Kopf contro Austria, citata nell'ordinanza di rimessione, nel ritenere possibile una interpretazione estensiva dell'art. 12 della CEDU nel senso della riferibilità del diritto di contrarre matrimonio anche alle coppie omosessuali, chiarisce come

non derivi da una siffatta interpretazione una norma impositiva, di una tale estensione, per gli Stati membri.

5.4.– Neppure sussiste, nei termini della sua prospettazione, il contrasto della normativa denunciata con i precetti di cui agli artt. 24 e 3 Cost.

Quanto al primo parametro, perché non essendo, per quanto detto, configurabile un diritto della coppia non più eterosessuale a rimanere unita nel vincolo del matrimonio, non ne è, di conseguenza, ipotizzabile alcun vulnus sul piano della difesa.

E quanto al parametro dell'art. 3 Cost., poiché la diversità della peculiare fattispecie di scioglimento a causa di mutamento del sesso di uno dei coniugi rispetto alle altre cause di scioglimento del matrimonio ne giustifica la differente disciplina.

5.5.– Pertinente, è invece, il riferimento al precetto dell'art. 2 Cost.

Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare, nella richiamata sentenza n. 138 del 2010, che nella nozione di “formazione sociale” – nel quadro della quale l'art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo – «è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».

In quella stessa sentenza è stato, però, anche precisato doversi «escludere [...] che l'aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio», come confermato, del resto, dalla diversità delle scelte operate dai Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette.

Dal che la conclusione, per un verso, che «nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette», e, per altro verso, che resta, però, comunque, «riservata alla Corte costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni», nel quadro di un controllo di ragionevolezza della rispettiva disciplina.

5.6.– Sulla linea dei principi enunciati nella riferita sentenza, è innegabile che la condizione dei coniugi che intendano proseguire nella loro vita di coppia, pur dopo la modifica dei caratteri sessuali di uno di essi, con conseguente rettificazione anagrafica, sia riconducibile a quella categoria di situazioni “specifiche” e “particolari” di coppie dello stesso sesso, con riguardo alle quali ricorrono i presupposti per un intervento di questa Corte per il profilo, appunto, di un controllo di adeguatezza e proporzionalità della disciplina adottata dal legislatore.

La fattispecie peculiare che viene qui in considerazione coinvolge, infatti, da un lato, l'interesse dello Stato a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio (e a non consentirne, quindi, la prosecuzione, una volta venuto meno il requisito essenziale della diversità di sesso dei coniugi) e, dall'altro lato, l'interesse della coppia, attraversata da una vicenda di rettificazione di sesso, a che l'esercizio della libertà di scelta compiuta dall'un coniuge con il consenso dell'altro, relativamente ad un tal significativo aspetto della identità personale, non sia eccessivamente penalizzato con il sacrificio integrale della dimensione giuridica del preesistente rapporto, che essa vorrebbe, viceversa, mantenere in essere (in tal ultimo senso si sono indirizzate le pronunce della Corte costituzionale austriaca – VerfG 8 giugno 2006, n. 17849 – e della Corte costituzionale tedesca

BVerfG, 1, Senato, ord. 27 maggio 2008, BvL 10/05) .

La normativa – della cui legittimità dubita la Corte rimettente – risolve un tale contrasto di interessi in termini di tutela esclusiva di quello statuale alla non modificazione dei caratteri fondamentali dell'istituto del matrimonio, restando chiusa ad ogni qualsiasi, pur possibile, forma di suo bilanciamento con gli interessi della coppia, non più eterosessuale, ma che, in ragione del pregresso vissuto nel contesto di un regolare matrimonio, reclama di essere, comunque, tutelata come «forma di comunità», connotata dalla «stabile convivenza tra due persone», «idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione» (sentenza n. 138 del 2010).

Sta in ciò, dunque, la ragione del vulnus che, per il profilo in esame, le disposizioni sottoposte al vaglio di costituzionalità arrecano al precetto dell'art. 2 Cost.

Tuttavia, non ne è possibile la *reductio ad legitimitatem* mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiché ciò equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con l'art. 29 Cost. Sarà, quindi, compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza. E tal compito il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti.

5.7.– Va, pertanto, dichiarata – in accoglimento, per quanto di ragione, delle sollevate questioni – l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982 n. 164, con riferimento all'art. 2 Cost., nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, la cui disciplina rimane demandata alla discrezionalità di scelta del legislatore.

5.8.– Negli stessi termini, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, n. 87, va estesa all'art. 31, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l'art. 4 della legge n. 164 del 1982, abrogato dall'art. 36 del medesimo d.lgs., ma che ne ripete, con minima ininfluyente variante lessicale, identicamente il contenuto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore;

2) dichiara, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.

F.to:

Sabino CASSESE, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Allegato:

Ordinanza emessa all'udienza del 10 giugno 2014

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale, introdotto con ordinanza della Prima sezione civile della Corte di cassazione, depositato il 6 giugno 2013 (n. 214 del registro ordinanze 2013).

Rilevato che in tale giudizio è intervenuta l'Avvocatura per i diritti LGBTI (Associazione nazionale di promozione sociale iscritta a n. 116, sezione F, del registro delle APS presso la Provincia di Bergamo), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con atto depositato il 4 novembre 2013;

che detta Associazione non è stata parte nel giudizio a quo;

che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, cfr. le ordinanze allegate alle sentenze n. 237 e n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);

che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;

che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo;

che pertanto - essendo l'Avvocatura per i diritti LGBTI titolare non già di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, sibbene di un mero indiretto, e più generale, interesse, connesso al suo scopo statutario, a diffondere la cultura e il rispetto dei diritti delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali e intersessuali - il suo intervento, in questo giudizio, deve essere dichiarato inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento dell'Avvocatura per i diritti LGBTI.

F.to: Sabino Cassese, Presidente

Unioni civili

L'unione civile è un atto che comporta il riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico (cioè l'insieme delle leggi di uno Stato) delle coppie di fatto e ha il fine di stabilirne i diritti e i doveri. La tipologia delle unioni civili è varia: in particolare, può riguardare sia le coppie di sesso diverso (eterosessuali) sia le coppie dello stesso sesso (omosessuali) ed è disciplinata, ad oggi, da un gran numero di provvedimenti legislativi.

- Che cosa sono
- Situazione in Italia
- Evoluzione normativa
- Coppie omosessuali e le decisioni dei giudici
- Gli accordi di convivenza
- La situazione nell'Unione Europea

Che cosa sono

Si definiscono unioni civili quelle forme di convivenza, riconosciute dall'ordinamento giuridico, fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici non vincolate dal matrimonio o impossibilitate a contrarlo.

Situazione in Italia

L'Italia, ad oggi, non ha una legge sulle unioni civili nonostante siano state presentate molte proposte e le coppie di fatto (eterosessuali ma anche omosessuali) godano di diritti e doveri. Si parla di coppie di fatto perché esse non sono riconosciute in senso stretto dall'ordinamento e non hanno una normativa omogenea ed unitaria ma nonostante la frammentarietà della loro disciplina godono, tuttavia, di diritti e doveri.

Per esempio, una differenza fondamentale tra matrimonio e coppia di fatto attiene al diritto di successione: se uno dei coniugi muore, l'altro è erede legittimo, mentre tra i conviventi non esiste alcun diritto all'eredità (a meno che il defunto non abbia disposto dei suoi beni con testamento).

Evoluzione normativa

Al fine di dare riconoscimento giuridico alle coppie di fatto, sono state presentate nel corso degli anni numerose proposte di legge la prima delle quali risale al 1986 quando, grazie all'Interparlamentare donne Comuniste e ad Arcigay (Associazione per i diritti degli omosessuali), si intraprese la discussione in Parlamento relativa alle unioni civili e vennero proposti i primi disegni di legge. È seguita nel 1986 una proposta di legge per il riconoscimento della convivenza tra persone (scartando, tuttavia, la posizione degli omosessuali).

Negli anni Novanta, sulla spinta dell'orientamento del Parlamento europeo volta a parificare coppie omosessuali ed eterosessuali, aumenta considerevolmente il numero dei disegni di legge che, però, non arriveranno mai discusse dal Parlamento.

Nel 2000, stante la pressione continua del Parlamento europeo per la non discriminazione delle coppie gay, si inizia a parlare in Italia di PACS (sul modello francese del Patto civile di solidarietà): un disegno di legge del 2007 avrebbe formalizzato il riconoscimento delle unioni civili sotto il nome di DICO ma, con la caduta del governo dell'epoca, questo lungo percorso è stato interrotto.

Coppie omosessuali e le decisioni dei giudici

Quando si parla di unione civile il dibattito si concentra in maniera particolare sul tema del matrimonio riconosciuto dal nostro ordinamento i cui requisiti, anche se impliciti, sono: la diversità di sesso dei coniugi e la volontà di entrambi di sposarsi, e quello del matrimonio omosessuale.

Con il cambiamento della realtà sociale sono stati messi in discussione gli orientamenti precedenti, senza, tuttavia, chiarire il problema in maniera definitiva.

La Corte Costituzionale (che è il giudice che valuta la conformità delle leggi alla nostra Costituzione) ha, infatti, riconosciuto alle coppie omosessuali la loro condizione nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge senza, tuttavia, estendere loro la possibilità di accedere al matrimonio.

Recentemente il Parlamento europeo ha affermato che le coppie omosessuali possono rivolgersi al giudice per far valere il loro diritto al pari trattamento rispetto a quello che la legge assicura alla coppia coniugata. Nel 2012 la Corte di Cassazione (che è il giudice di massimo grado cui ci si rivolge per l'ultimo grado di giudizio in una controversia), sulla scia dei precedenti orientamenti, ha affermato che i componenti della coppia omosessuale, a prescindere dall'intervento del legislatore in materia, sono titolari del diritto alla vita familiare, del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela anche davanti ai giudici di specifiche situazioni, precisando che la differenza di sesso non è più da considerare quale requisito essenziale del matrimonio.

Nonostante il legislatore italiano non si sia ancora occupato della questione, l'orientamento della giurisprudenza è verso un pieno riconoscimento della famiglia omosessuale.

Recentemente e relativamente a provvedimenti di Sindaci che prescrivono agli ufficiali di stato civile di provvedere alla trascrizione di **matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso**, Il Ministero dell'Interno con una circolare (n. 0010863 del 7 ottobre 2014) rivolge ai Sindaci invito formale al ritiro ed alla **cancellazione della trascrizione nei registri dello stato civile di tali matrimoni**, " in quanto la disciplina dell'eventuale equiparazione di matrimoni omosessuali a quelli celebrati tra persone di sesso diverso e la conseguente trascrizione di tali unioni nei registri dello stato civile rientrano nella competenza esclusiva del Legislatore".

Gli accordi di convivenza

Mancando, allo stato, una disciplina del rapporto di convivenza al di fuori del matrimonio, si è discusso sulla possibilità, per le coppie di fatto, di disciplinare in maniera autonoma la convivenza attraverso l'ammissibilità di una disciplina contrattuale (cioè di un accordo tra di essi).

L'evoluzione del pensiero giuridico è aperta in tal senso: va rilevato che, nell'ambito della libertà contrattuale e nei limiti posti dalla legge, le coppie di fatto possono regolare gli apporti dei singoli conviventi alle esigenze della vita comune ed eventualmente quelli successivi alla cessazione della convivenza tramite appositi accordi, detti comunemente patti o contratti di convivenza, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per fare alcuni esempi, i conviventi possono stabilire le regole che riguardano l'abitazione comune, le spese (tra l'altro, nulla vieta ad una coppia di fatto di aprire un conto corrente cointestato), la disciplina dei beni acquistati durante la convivenza.

I conviventi possono anche regolare la cessazione della convivenza e prevedere che uno di essi debba versare all'altro una certa somma, o prevedere a favore di un solo convivente il diritto di abitazione sull'immobile precedentemente utilizzato dalla coppia (la coppia di fatto può anche acquistare un immobile in comproprietà, ricorrendo anche ad un mutuo cointestato).

Va ancora ricordato che è possibile nominare il convivente come amministratore di sostegno, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in previsione di una propria eventuale futura incapacità di intendere e di volere (vedi scheda sull' **amministrazione di sostegno**).

In tal senso segnaliamo l'**iniziativa del Consiglio Nazionale del Notariato** che ha predisposto **appositi contratti di convivenza** (che possono essere sottoscritti a partire dal 2 dicembre 2013 presso tutti gli studi notarili) con i quali sono regolati gli aspetti patrimoniali relativi alla convivenza nelle famiglie di fatto anche in caso di cessazione del rapporto (ad es. l'abitazione, il mantenimento in caso di bisogno, la proprietà dei beni, il testamento con clausole a favore del convivente ecc.).

Se i conviventi non hanno stipulato accordi di questo tipo, essi non saranno tutelati salvo i casi in cui la legge prende in considerazione la convivenza.

L'efficacia di simili accordi è, in ogni caso, limitata ai soli aspetti economici, essendo quelli relativi alla posizione personale dei conviventi, ed eventualmente dei loro figli, indisponibili (nel senso che non possono essere oggetto di accordi).

La situazione nell'Unione Europea

Il dibattito sulle unioni civili e sulla parità tra eterosessuali e omosessuali ha fatto sì che questo tema abbia assunto una rilevanza extrastatuale e molti Paesi si siano dotati di una legislazione per riconoscere e garantire uguali diritti ai componenti dell'Unione Europea.

Le normative sorte a riguardo hanno tratto spunto, altresì, dalla giurisprudenza sviluppata in materia. Da segnalare la sentenza del 12 dicembre 2013 della Corte di Giustizia europea chiamata ad esprimersi sulla legittimità o meno di un contratto di lavoro collettivo che riservava specifici benefici a livello di retribuzione e di condizioni di lavoro ai dipendenti che contraessero matrimonio, escludendo gli omosessuali. Sulla scorta del principio della parità di trattamento la Corte ha dichiarato che il lavoratore dipendente unito in un PACS con una persona del medesimo sesso deve godere dei medesimi benefici, compresi i giorni di congedo parentale e premio stipendiale, concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio nel caso in cui la normativa nazionale dello Stato membro interessato non consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, *“allorché, alla luce della finalità e dei presupposti di concessione di tali benefici, detto lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio.”* Il quadro è, comprensibilmente, vario: certi paesi hanno adottato l'unione registrata, chiamata anche partnership o coabitazione registrata, che garantisce specifici diritti e doveri anche alle coppie dello stesso sesso oltre che alle convivenze formate da uomo e donna.

I diritti e doveri possono essere identici, lievemente diversi o molto diversi da quelli delle coppie normalmente sposate.

Alcuni Paesi hanno scelto di regolarizzare le unioni civili con la coabitazione non registrata, con la quale alcuni diritti e doveri sono automaticamente acquisiti dopo uno specifico periodo di coabitazione. Altri ancora, come la Germania, riconoscono le unioni civili con diritti simili a quelli del matrimonio. Altri Paesi europei, ancora, oltre ad aver approvato il riconoscimento giuridico delle coppie non coniugate di

qualunque sesso, hanno aperto il matrimonio alle coppie dello stesso sesso per realizzare la parità perfetta tra etero e omosessuali.

L'Unione Europea ha più volte espresso la sua apertura verso il riconoscimento della parità di diritti a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro origine, condizione sociale, dal loro credo religioso e orientamento sessuale sollecitando gli stati membri ad aderire a tale orientamento a favore delle coppie di fatto, eterosessuali od omosessuali.

Riferimenti Normativi

Non vi è una normativa specifica di riferimento ma la disciplina delle unioni civili è in parte frutto dell'elaborazione della giurisprudenza e della dottrina, in parte dell'orientamento imposto dalle risoluzioni del Parlamento europeo.

Chiara Saraceno

Diritti civili, quando le leggi vanno piano accelerano i magistrati

(sito MicroMega - 29 gennaio 2015)

Era già successo nella seconda metà degli anni Sessanta del secolo scorso, quando la giurisprudenza iniziò a smantellare alcuni capisaldi del diritto di famiglia di origine fascista che il Parlamento tardava a modificare, nonostante il dettato costituzionale lo obbligasse teoricamente a farlo. Così, ad esempio, una celebre sentenza del 1968, in nome del principio costituzionale della parità tra i coniugi, sancì che una moglie che non seguiva il marito “ovunque questi decidesse di fissare la propria residenza” non poteva essere considerata colpevole di abbandono di tetto coniugale. I processi di emancipazione femminile che stavano cambiando la quotidianità dei rapporti uomo-donna, insieme alla mobilitazione pubblica del movimento delle donne, non consentivano più di risolvere i conflitti coniugali sulla base di vecchi schemi.

Lo stesso sta succedendo oggi per quanto riguarda sia i rapporti tra persone dello stesso sesso, sia l'accesso alla filiazione. Nel primo caso, nel perdurare colpevole di un silenzio del legislatore, sono state le corti internazionali e nazionali a costringere l'Italia a dare riconoscimento di status “famigliare” alle coppie dello stesso sesso sposate (o unite in unione civile) all'estero, ai fini, innanzitutto, del diritto al ricongiungimento familiare del coniuge straniero, ma in linea di principio anche in altri settori. Nel campo della filiazione, la giurisprudenza è intervenuta su molti aspetti.

Per quanto riguarda la filiazione tramite tecniche di riproduzione medicalmente assistita, sono state le corti a smantellare l'obbrobrio della legge 40, riuscendo là dove era fallito il referendum abrogativo. Per quanto riguarda il terreno dell'adozione, diverse pronunce hanno allargato, in nome dell'interesse del minore, i criteri che definiscono chi può adottare, consentendolo, in casi sempre precisi e particolari, a singoli e a coppie dello stesso sesso, fino a consentire al partner dello stesso sesso l'adozione del figlio/a del proprio compagno/a anche se questo è ancora in vita e non solo se e quando questi muoia.

Come negli anni Sessanta del Novecento, dietro queste decisioni innovative c'è la presa d'atto dei cambiamenti culturali e sociali in atto da parte di giudici che, senza modificare le norme, ne offrono una interpretazione adeguata alle circostanze attuali. Se del caso, sollevano anche problemi di costituzionalità sollecitando a intervenire la magistratura più alta.

Come negli anni Sessanta del Novecento, i movimenti di opinione più o meno organizzati giocano un ruolo non irrilevante in questo fenomeno, nella misura in cui sollecitano e insieme rendono visibili nel dibattito pubblico i cambiamenti culturali e di comportamento cui si riferiscono questi giudici innovatori nelle loro decisioni.

Sia chiaro, le decisioni innovative dei giudici e delle corti in materia di famiglia non possono essere ricondotte all'esistenza di un movimento o di una iniziativa organizzata entro la magistratura. Non c'è nessun "complotto" e nessun movimento organizzato dei magistrati a questo scopo, anche se il dibattito all'interno dei magistrati è vivace e ricco.

Aggiungo che, se le singole decisioni di singoli giudici fanno giurisprudenza, influenzando decisioni successive, esse possono sempre essere ignorate o rovesciate da un altro giudice, salvo che non sia intervenuta la Corte Costituzionale (come nel caso della legge 40 sulla riproduzione assistita).

In altri termini, se il legislatore continua a non intervenire, i cittadini saranno sempre costretti a ricorrere a un giudice per far valere quelli che ritengono loro diritti, sperando nella forza persuasiva della giurisprudenza innovativa e di non incappare, invece, in giudici che hanno opinioni diverse e contrarie.